

1 prevede le modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminalpol di Roma.

### 3. 74.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis — (Comitato parlamentare di indirizzo e di controllo) — 1. È istituito un comitato parlamentare di indirizzo e di controllo sulla politica migratoria nazionale.

2. Il comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare le proporzioni esistenti tra i diversi gruppi parlamentari.

3. Il comitato può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza, anche continuativa, di esperti riconosciuti nel campo degli studi economici, sociologici, giuridici e antropologici sul fenomeno delle migrazioni internazionali.

4. Tra i compiti del comitato vi sono i seguenti:

a) formulare indirizzi al Governo in merito alla concezione e all'attuazione della politica migratoria, nonché in merito all'applicazione della presente legge;

b) approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, ai fini di formulare indirizzi ed esprimere pareri ai sensi della presente legge;

c) esprimere il proprio parere obbligatorio in merito al documento programmatico predisposto su base triennale dal Governo e trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) esprimere il proprio parere obbligatorio in merito agli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 44 della presente legge e trasmessi al Parlamento ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

e) presentare annualmente al Parlamento una relazione sui contenuti e sui risultati della propria attività.

5. Il Governo si può discostare dai pareri espressi dal comitato ai sensi del comma 4 solo sulla base di circostanziate motivazioni.

6. Il Governo riferisce annualmente al comitato sull'attuazione della politica migratoria nazionale e sull'applicazione della presente legge.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni il comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa fra loro.

8. Le spese per il funzionamento del comitato sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

### 3. 01.

Evangelisti.

(A.C. n. 3240, sezione 5)

ARTICOLO 4  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II  
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.  
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO.

ART. 4.  
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di

passaporto valido o documento equipolente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per

la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 58.**

Fontan, Stucchi, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera - Visto di ingresso: condizioni di rilascio e durata - Definizione dei Paesi dai quali è richiesto)*

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari, e di culto.

2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentino ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane nonché di visto ove prescritto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi definiti ai sensi del comma 9, o per i quali è previsto il visto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, il certificato penale rilasciato alle autorità competenti del Paese d'origine, autenticato dalla autorità diplomatica italiana.

4. Tutti coloro che entrano nello Stato italiano con un visto per motivi di lavoro subordinato o autonomo, sono tenuti a sottoporsi ad un esame medico attuato dalla autorità competente italiana, entro dieci giorni dall'ingresso. Tale esame deve comprovare l'assenza di patologie che possano configurarsi lesive della tutela della salute come « fondamentale interesse della collettività » sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Se l'accertamento sanitario risulta positivo viene rilasciato apposito certificato, che dovrà sempre essere esibito, di cui verrà considerato parte integrante a tutti gli effetti. In caso contrario, verrà attuata immediata procedura di rimpatrio, dopo le eventuali cure urgenti che si rendessero necessarie.

5. Il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale accessibile all'autorità giudiziaria e di polizia. Tale servizio è dotato altresì di un archivio fotodattiloscopico. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data e annotazione del motivo dell'ingresso stesso, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che entrino nello Stato a qualsiasi titolo. È fatto, altresì, obbligo alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto di un cittadino extracomunitario, di effettuare rilievi fotodattiloscopici da inviare al predetto servizio anagrafico centrale.

6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

7. Gli uffici di cui al comma 5 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che non forniscano sufficienti assicurazioni riguardo alla loro capacità di provvedere al proprio sostentamento in Italia. Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.

8. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, tenuto conto degli accordi internazionali e delle disposizioni esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, della provenienza dei flussi più rilevanti degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, nonché dei dati esistenti presso il servizio anagrafico cen-

trale di cui all'articolo 2 in materia di criminalità, definisce i Paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso.

9. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, deve trasmettere alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi dai quali è richiesto il visto.

10. È sempre necessario il visto indipendentemente dal Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso per motivi di studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo.

11. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti. Nel visto sono specificati i motivi, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

12. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 10, le autorità diplomatiche rilasciano il visto su presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di viaggio per motivo di turismo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di somma equivalente a lire 6 milioni, da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

b) nel caso di viaggio per motivo di studio:

1) certificazione, da parte del proprio istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a

nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 6 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

4) certificazione da parte di un istituto italiano di istruzione riconosciuto ed autorizzato comprovante il pagamento delle tasse di frequenza per l'anno scolastico, ovvero certificazione dell'ammissione del richiedente a sostenere le prove per la frequenza dei corsi;

c) nel caso di viaggio per motivo di affari o per motivo di lavoro autonomo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 10 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

d) nel caso di viaggio per motivo di cura necessitante ricovero:

1) dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria italiana competente;

2) presentazione di documento di viaggio.

13. La durata del visto non può superare dalla data di ingresso i seguenti limiti:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo o affari;

b) sei mesi per motivi di cura;

c) un anno per motivi di studio e di lavoro subordinato;

d) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.

14. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o di studio. I visti di ingresso sono rilasciati entro i limiti della quota predetta, la quale non dovrà superare l'uno per mille della popolazione residente nello Stato, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale. La quota annua dovrà essere diminuita, qualora si sia verificato un incremento del tasso di disoccupazione nel corso dell'anno precedente. Nella definizione di tali quote una percentuale viene assegnata ad ogni continente. La cifra assegnata al continente europeo non potrà essere inferiore ad un terzo del totale.

15. È istituito l'Ente di controllo sui permessi di soggiorno. I rinnovi dei permessi di soggiorno devono ricevere il nullaosta da parte di questo organismo misto di controllo, insediato a livello provinciale, composto da un rappresentante nominato dal presidente della provincia, da uno nominato dal questore e uno nominato dal presidente della regione. Per il rilascio del permesso di soggiorno è sentito il parere del sindaco presso il cui comune il cittadino straniero ha soggiornato come ultima sede di residenza.

**4. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 59.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: salvo i casi di esenzione aggiungere le seguenti: elencati nel regolamento.*

**4. 37.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: può avvenire aggiungere le seguenti: salvi i casi di forza maggiore.*

**4. 60.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 61.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa presentazione da parte dell'interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un'apposita domanda prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell'attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto.*

**4. 62.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 39.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.*

**4. 63.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: sottoscritti e ratificati dall'Italia.*

**4. 50.**

Serra.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti parole: o convenzioni internazionali in vigore in Italia*

**4. 83.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 40.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

**4. 51.**

Serra.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato lo straniero deve mostrare all'autorità di frontiere il permesso di soggiorno non scaduto sul quale la questura competente per territorio ha posto il timbro di autorizzazione al reingresso.

**4. 41.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: avente una durata iniziale non inferiore ad un anno.*

**4. 64.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 65.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3 sostituire le parole da: atta a confermare sino alla fine del comma con le seguenti:*

attestante:

a) lo scopo e le condizioni del soggiorno;

b) la disponibilità effettiva di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza;

c) la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione Mondiale della sanità;

d) l'assenza a suo carico di condanne, riportate in Italia o all'estero, per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato ai sensi dell'articolo 13.

**4. 17.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno, aggiungere le seguenti: la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità.*

**4. 52.**

Serra.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno aggiungere le seguenti: , la regolarità della posizione sanitaria prevista dalle condizioni internazionali dell'O.M.S.*

**4. 80.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 3, sostituire le parole: nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti con le seguenti: nonché capacità reddituali sufficienti per sé e per i propri familiari, determinate con decreto annuale dal ministro del Tesoro di concerto con i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Il primo decreto che determina le capacità reddituali è emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente.*

**4. 1.**

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.*

**4. 1. (Nuova formulazione).**

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione.*

**\*4. 56.**

Bolognesi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione..*

**\*4. 66.**

Mantovani, Gardiol, Di Bisceglie, Moroni, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per la durata del soggiorno fino alla fine del periodo con le seguenti: sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di provenienza,.*

**4. 53.**

Serra.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: durata del soggiorno aggiungere le seguenti: anche per eventuali familiari.*

**4. 81.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro.*

**4. 42.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro con le seguenti: limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata inferiore ad un anno.*

**4. 67.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazioni dello Stato italiano.*

**4. 68.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.*

**4. 68. (Nuova formulazione).**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri non comunitari che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido, nonché di visto se provenienti da un Paese per il quale esso è prescritto. Lo straniero per essere ammesso nel territorio dello Stato deve essere inoltre in regola con le disposizioni vigenti, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le disposizioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa attraverso la presentazione alla frontiera di polizza assicurativa internazionale. Gli stranieri provenienti da Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso devono presentare il certificato penale rilasciato dalle autorità del Paese di origine e tradotto in lingua Italiana dagli uffici dell'ambasciata italiana competente. Il certificato penale è necessario anche per ottenere il visto di ingresso. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano a detti obblighi. Gli uffici di polizia di frontiera devono altresì respingere gli stranieri anche se muniti di visto che risultino essere stati espulsi o segnalati come persone pericolose, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, ad organizzazioni per lo sfruttamento della prostituzione, ad organizzazioni dedite all'ingresso illecito nel Paese di cittadini stranieri non comunitari, ad organizzazioni terroristiche, nonché degli stranieri manifestamente sprovvisti di propri mezzi di sostentamento.

**4. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

**\*4. 57.**

Bolognesi.

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

**\*4. 69.**

Moroni, Gardiol, Caccavari, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 70.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 43.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*4. 18.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*4. 71.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, dopo le parole:* degli affari esteri adotta, *aggiungere le seguenti:* dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

**4. 54.**

Serra, Di Luca.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 5, dopo la parola: esteri aggiungere le seguenti:*, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**4. 55 (Nuova formulazione).**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 5, dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti:* dandone comunicazione per l'approvazione alle competenti Commissioni parlamentari.

**4. 44.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, dopo le parole: di revisione aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**4. 72.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 73.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 6, sopprimere la parola: gravi.*

**4. 45.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 7.*

**4. 74.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica del casellario giudiziario dello straniero ed alla verifica del rispetto da parte dello straniero delle condizioni ed adempimenti di carattere sanitario prescritte dal Ministero della sanità e riportate nel regolamento di attuazione.

**4. 46.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario

**4. 82.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente:* 8. Eventuali modificazioni concernenti l'obbligo del visto per l'ingresso in Italia, ovvero dei Paesi per i quali è richiesto, possono essere apportate previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il provvedimento entra in vigore dall'avvenuta pubblicazione della lista modificata ed aggiornata nella *Gazzetta Ufficiale*.

**4. 38.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO  
PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO (3855)*

---

(A.C. n. 3855, sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in*

vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.

1. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: sul passaggio alla moneta unica europea con le seguenti: sull'introduzione della moneta unica europea nel nord del paese.*

1. 2.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: sul passaggio alla moneta unica europea con le seguenti: sull'introduzione della moneta unica europea in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Trentino-Alto Adige.*

1. 3.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: il termine di.*

1. 4.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.*

1. 5.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

1. 7.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 3, sostituire le parole da: delle Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: vincolante delle Commissioni competenti per materia.*

1. 6.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

1. 8.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

1. 9.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.*

1. 10.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

**(A.C. n. 3855, sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed

in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

c) piena informativa delle regole della transizione;

d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia; assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 2.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: delle regole della transizione con le seguenti: ai cittadini e alle imprese delle disposizioni riguardanti la transizione dell'EURO.*

#### 2. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### 2. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) per evitare i rischi di assorbimento e di espulsione dal mercato unico, predisposizione di una corsia preferenziale per le attività economiche che prima del termine vogliono passare all'EURO.*

#### 2. 3.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) piena collaborazione del Governo con il Parlamento durante le fasi di passaggio alla moneta unica europea.*

#### 2. 4.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) campagna informativa nazionale.*

#### 2. 6.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) campagna informativa presso le aziende e le banche.

**2. 5.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di una doppia moneta rispecchiante le due diverse realtà economiche del Paese.

**2. 7.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

**(A.C. n. 3855, sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI  
E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DE-  
LEGA LEGISLATIVA

ART. 3.

*(Disposizioni specifiche).*

1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformità ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

**(A.C. n. 3855, sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Parametri di indicizzazione).*

1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

**(A.C. n. 3855, sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

*(Calcoli intermedi).*

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le mo-

dalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in conformità a quanto disposto dalle regole stabilite in sede comunitaria.

##### 5. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 6)

#### ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 6.

*(Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti).*

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli

effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) si dovrà definire la questione degli scarti degli importi derivanti dalle opera-

zioni di conversione mediante specifica nota integrativa della contabilità di Stato.

**6. 1.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: EURO aggiungere le seguenti: o ricorrersi ad una operazione di saldo sugli arrotondamenti di pagamenti precedenti.*

**6. 2.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: EURO aggiungere le seguenti: e dagli arrotondamenti degli importi derivanti dalle operazioni di conversione.*

**6. 3.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: al fine di fino alla fine del periodo con le seguenti: in modo da salvaguardare caso per caso l'adeguatezza della sanzione al disvalore del fatto e la congruenza complessiva del sistema.*

**6. 4.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

**(A.C. n. 3855, sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari).*

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenomina-

zione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: dalla data del 1° gennaio 1999.*

**7. 3.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.*

**7. 4.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del debito e degli altri strumenti con le seguenti: di tutto il debito e di tutti gli altri strumenti.*

**7. 1.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cercando di evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'EURO.*

**7. 2.**

Apolloni, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla determinazione dei modi della ridenominazione in EURO dell'unità di conto si dovrà provvedere nell'ambito delle norme che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo.*

**7. 5.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

Le norme delegate prevedono disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari.

**7. 02.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

Il Governo è delegato ad emanare le disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari di valori non più imputabili a costi storici in seguito al venir meno dei rischi di cambio.

**7. 01.**

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani.